



COMUNE DI SOLEMINIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione CC n. 14 del 26.05.2023

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dall'Amministrazione Comunale.
2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Soleminis nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e, da ultimo, dalle novità introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178), del D.Lgs. 51/2018 attuativo della cd. "Direttiva Polizia" (Direttiva UE 2016/680), al provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 (il quale, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 101/2018, continua ad applicarsi, salvo che nelle parti in cui risulti incompatibile con le disposizioni del GDPR o del D.lgs. 101/2018), nonché alle Linee guida dell'EDPB (*European Data Protection Board* o "Comitato Europeo per la Protezione dei Dati") n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video nella versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020.

Art. 2 - Principi generali

Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune

modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Soleminis, nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l'atto di nomina, ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, vengono affidati compiti specifici e puntuali per l'utilizzo dei sistemi ai singoli autorizzati.

Art. 4- Contratti o altri atti negoziali con i Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR

Il Comune, qualora ricorra a Responsabili esterni per i trattamenti di videosorveglianza (es: società che si occupa della manutenzione dell'impianto, o l'Amministratore di sistema), dovrà prevedere, nei bandi e nei contratti, delle pattuizioni che disciplinino i seguenti profili:

- a) Il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche

e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

b) Il Responsabile non può ricorrere ad altro responsabile senza autorizzazione scritta, specifica o generale;

c) Dovrà essere chiaramente individuata la durata del trattamento, la natura e la finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare;

d) I dati devono essere trattati soltanto su istruzione documentata del Titolare;

e) Le persone fisiche autorizzate al trattamento di dati personali devono essere impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;

f) Il Responsabile deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

g) Il Responsabile deve assistere il Titolare ai fine di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nell'adempimento degli obblighi di sicurezza (art. 32), nella notificazione delle violazioni di dati personali (artt. 33-34), nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e nella consultazione preventiva (art. 36);

h) Il Responsabile deve, a scelta del titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali, una volta terminata la prestazione del servizio;

i) Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, e deve cooperare con le attività di controllo, verifica e ispezione.

Art. 5 - Responsabile della protezione dei dati ("DPO" ex art. 37 del GDPR)

Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto nelle questioni riguardanti i trattamenti per finalità di videosorveglianza.

In particolare, il DPO:

a) può essere contattato dagli interessati, anche con riguardo ai trattamenti per finalità di videosorveglianza;

b) deve svolgere attività di consulenza sui trattamenti, anche a favore dei dipendenti che effettuino il trattamento;

c) deve sorvegliare l'osservanza delle norme in tema di protezione di dati personali, nonché del presente regolamento, e deve verificare l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale designato/autorizzato;

d) deve fornire, se richiesto, un parere sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cd. "DPIA") di cui all'art 35 del GDPR e sorvegliarne lo svolgimento;

e) deve cooperare con l'Autorità Garante e fungere da punto di contatto.

Art. 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati DPIA)

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico che presenta rischi elevati per gli interessati, Il Comune ha proceduto ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, effettuata tramite il supporto di un consulente esterno e sotto la sorveglianza del DPO nominato.

La DPIA sarà oggetto di revisione almeno annuale e non sarà oggetto di pubblicazione, contenendo le misure di sicurezza dell'Ente.

Art. 7 - Informativa privacy di I e II livello e cartellonistica

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli conformi al modello messo a disposizione dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce delle indicazioni dell'EDPB.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune di Soleminis è pubblicata l'informativa privacy di II livello concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e la conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 8 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.

1. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
 - tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - tutela ambientale;
 - all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento

di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.

2. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.
3. L'Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Amministrazione comunale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 9- Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.3 del provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 8, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 11 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa ubicata presso la sede municipale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 10, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli artt. 15-22 GDPR, nonché dagli artt. 11-14 del D.Lgs. 51/2018. Qui di seguito sono riportati i diritti che l'interessato può esercitare con riguardo alla videosorveglianza:

- il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i dati sono trattati illecitamente), la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i dati sono trattati illecitamente). Con riferimento al D.Lgs. 51/2018, l'accesso ai dati personali è regolato dagli artt. 11 e 14, quello di rettifica dagli artt. 12 e 14, quello di limitazione dagli artt. 12 e 14, mentre quello di cancellazione dagli artt. 12 e 14.
- il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, alle condizioni previste dall'art. 21 GDPR. Il diritto di opposizione non è previsto dal D.Lgs. 51/2018.
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it), e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria;

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall'art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza. In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Nell'esercizio dei diritti, l'interessato potrà farsi assistere da persona di fiducia ovvero potrà conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi, affinché esercitino per suo conto i diritti sopraelencati.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti a persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di tutela, ferme restando le limitazioni individuate dall'art. 2-terdecies D.Lgs.196/2003.

Tutti i succitati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati. Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi soltanto laddove la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

Art. 13 - Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 12 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati di cui all'Art. 3 del presente regolamento.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391 -quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza;
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale;
6. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;
7. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema;
8. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica;
9. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 16 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa europea e nazionale in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché ai Provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.